



DOTT. RAG. GIUSEPPE ANTONIO DI FRANCESCO
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Circolare informativa per la clientela
n. 13/2013 del 24 aprile 2013

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA e RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRINCIPI GENERALI e NOVITÀ per la DETRAZIONE

In questa Circolare

- 1. Ristrutturazione edilizia – Detrazione Irpef**
- 2. Riqualificazione energetica – Detrazione Irpef**

Le spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, il cui sostenimento attribuisce il diritto alla detrazione Irpef, sono individuate dall'**art. 16-bis, D.P.R. 917/1986**.

Il beneficio fiscale è ordinariamente fissato al **36%**, per un limite di spesa di **euro 48.000 per unità immobiliare**, transitoriamente elevati – a norma dell'art. 11, D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134 – rispettivamente al **50%** e ad **euro 96.000**, limitatamente ai **costi sostenuti dal 26.6.2012 al 30.6.2013**.

Sino a tale data continuerà ad essere applicabile, alternativamente, la maggior misura del 55% prevista dall'art. 1, co. 344-347, L. 27.12.2006, n. 296, relativamente alle spese di riqualificazione energetica: conseguentemente, i periodi d'imposta 2012 e 2013 risultano interessati da un «doppio binario», sia sul fronte delle spese agevolabili che su quello del relativo beneficio fiscale.

1. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – DETRAZIONE IRPEF

L'art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, applicabile **dall'1.1.2012**, individua i costi che, ordinariamente, attribuiscono il diritto alla **detrazione Irpef del 36% delle spese documentate**, sino ad un ammontare complessivo di **euro 48.000 per unità immobiliare**, sostenute e rimaste effettivamente a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi citati dalla disposizione. In particolare, il co. 1 della norma individua i seguenti:

- a) opere previste dall'art. 3, co. 1, lett. a), b), c) e d), D.P.R. 6.6.2001, n. 380, effettuate sulle **parti comuni di un edificio residenziale** di cui all'art. 1117 c.c., senza alcune eccezione (**R.M. 12.2.2010, n. 7/E**);
- b) lavori indicati dall'art. 3, co. 1, lett. b), c) e d), D.P.R. 380/2001, eseguiti sulle **singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale**, anche rurali, e sulle loro **pertinenze** (sono espressamente esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale), purché utilizzati a fini abitativi. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'agevolazione spetta anche quando la **destinazione d'uso abitativa** non sia attuale, bensì **futura**, che si realizzerà a seguito e per effetto dell'intervento di ristrutturazione, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori si evinca chiaramente che gli stessi comportino il cambio di destinazione d'uso (**R.M. 8.2.2005, n. 14/E**). Per quanto concerne le pertinenze, la **C.M. 11.5.1998, n. 121** ha chiarito che la detrazione spetta pure se gli interventi sono realizzati soltanto sulle stesse, senza alcun limite numerico;
- c) **ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle precedenti lett. a) e b) dell'art. 16-bis, co. 1 sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- d) **realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali**, compresi quelli a proprietà comune;
- e) interventi finalizzati all'**eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 5.2.1992, n. 104;
- f) lavori riguardanti l'adozione di misure finalizzate a **prevenire il rischio del compimento di atti illeciti** da parte di terzi;
- g) interventi inerenti alla realizzazione di opere finalizzate alla **cablatura degli edifici** e al **contenimento dell'inquinamento acustico**;
- h) realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di **risparmi energetici** con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, **anche in assenza di lavori edilizi** propriamente detti, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
- i) adozione di **misure antisismiche**;
- j) **bonifica dall'amianto** ed esecuzione di opere volte ad **evitare gli infortuni domestici**.

Le suddette spese s'intendono comprensive dei **costi di progettazione e per prestazioni professionali** connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente, a norma dell'art. 16-bis, co. 2 (perizie, sopralluoghi, oneri di urbanizzazione, per autorizzazioni e concessioni, ecc.): nel caso di **esecuzione di lavori in proprio**, la detrazione spetta limitatamente all'acquisto dei materiali utilizzati (**C.M. 121/1998**). Sono, invece, **esclusi** dall'agevolazione gli **interessi passivi**, i costi di **trasloco e custodia**.

Il successivo co. 3 dell'art. 16-bis stabilisce, inoltre, che la detrazione 36% spetta **pure nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia** di cui all'art. 3, co. 1, lett. c) e d), D.P.R. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, **eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie**, che provvedano **entro sei mesi dalla data di termine dei lavori** alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

La detrazione spetta al successivo **acquirente o assegnatario** delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al **25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione** e, comunque, entro l'importo massimo di euro 48.000.

Immobili agevolabili

Ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione, è necessario che il bene oggetto dell'intervento sia **ubicato nel territorio italiano**, anche se i lavori possono essere eseguiti da **imprese non residenti**.

È, inoltre, necessario che tale immobile sia censito al Catasto, e in regola:

- **con la normativa edilizia**, anche a seguito di provvedimenti in sanatoria (cd. condono edilizio). A questo proposito, si rammenta che l'art. 49, co. 1, D.P.R. 380/2001 preclude ogni agevolazione fiscale ai fabbricati che presentino abusi edilizi superiori al 2% delle misure prescritte (in altezze, distanze, cubature o superfici);
- **con il pagamento dell'Ici e dell'Imu**, se dovuta.

Beneficiari della detrazione

Possono godere dell'agevolazione in commento, nella misura in cui le spese siano rimaste effettivamente a carico, i **soggetti Irpef**, non necessariamente residenti in Italia, comprese le **società di persone** (società semplici, s.n.c., s.a.s. ed enti ad esse equiparati) e le **imprese familiari**, nonché i **soci di cooperative a proprietà indivisa** e quelli a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale.

Al fine di fruire dell'agevolazione, i predetti soggetti devono, tuttavia, trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- **possedere l'immobile residenziale** ubicato in Italia, oggetto dell'intervento di recupero edilizio e in relazione al quale hanno sostenuto le relative spese (proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali quali l'uso, l'usufrutto e l'abitazione);
- **detenere** il bene in base ad un **contratto di locazione o comodato** (C.M. 24.2.1998, n. 57);
- **essere familiari conviventi** con il possessore intestatario dell'immobile (C.M. 11.5.1998, n. 121 e R.M. 12.6.2002, n. 184/E), oppure essere **futuri acquirenti** dell'immobile.

Pertinenze

Ai fini del calcolo della detrazione, le spese agevolate rilevano entro il predetto **limite** – euro 48.000 o, nel caso di sostenimento tra il 26.6.2012 e il 30.6.2013, euro 96.000 – **per ciascuna unità immobiliare residenziale** (come un appartamento), avendo cura di **considerare le pertinenze** (ad esempio, la cantina o l'autorimessa) quali meri «accessori» delle abitazioni, ed evitando di riferire ad esse un autonomo ed ulteriore limite di spesa.

Conseguentemente, se oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia, nel periodo di potenziamento della detrazione, è un immobile abitativo composto da due appartamenti di civile abitazione e tre autorimesse pertinenziali, il limite di rilevanza delle spese dovrebbe essere riferito, distintamente, a ciascuna unità immobiliare abitativa (risultando pari ad un massimo teorico di euro 96.000 x 2 = euro 192.000).

Se l'**intervento agevolato interessa soltanto le pertinenze** (ad esempio, il box auto) di un'unità immobiliare abitativa, ancorché distintamente accatastate, il limite va riferito all'abitazione cui le stesse sono asser-vite, ed è pari ad euro 96.000.

Box pertinenziale

La detrazione compete **esclusivamente** con riferimento alle **spese sostenute per la realizzazione delle autorimesse pertinenziali**.

Le spese afferenti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ammesse al beneficio – di cui il venditore dell'autorimessa deve tenere conto in sede di predisposizione dell'attestazione da rilasciare al soggetto Irpef acquirente – sono quelle sostenute per la progettazione, l'esecuzione dei lavori, l'eventuale relazione di conformità degli stessi alle vigenti leggi, le prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento, l'Iva, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico (R.M. 20.12.1999, n. 166).

Non sono, invece, rilevanti i costi sostenuti per l'acquisto dell'area e l'utile ritraibile dal costruttore-venditore dei posti auto o autorimesse, che rimangono esclusi dall'agevolazione.

Misura della detrazione – Novità

Il beneficio fiscale, come anticipato, è fissato nella misura del 36%, riferibile ad un costo massimo di euro 48.000 per unità immobiliare.

Sul punto, l'art. 16-bis, co. 4, D.P.R. 917/1986 precisa che, nel caso in cui gli interventi di cui al co. 1, realizzati in ciascun anno, consistano nella **mera prosecuzione** di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo della predetta soglia delle spese agevolabili si deve tenere conto anche di quelle sostenute in tali periodi d'imposta pregressi.

A ciò si aggiunga che, ai sensi del successivo co. 5, il beneficio fiscale deve essere **ridotto alla metà**, se l'intervento agevolabile è stato effettuato su **unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente** all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale.

Analogamente, nell'ipotesi in cui vi siano **più soggetti** che sostengono la spesa relativamente alla medesima unità immobiliare, la detrazione deve essere calcolata entro il limite massimo di spesa agevolabile, ripartito tra i **diversi soggetti che sostengono la spesa**.

La detrazione così determinata deve essere ripartita in **10 quote annuali costanti** e di **pari importo**, nell'anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi.

Il predetto contesto normativo è stato transitoriamente modificato dall'art. 11, D.L. 83/2012, che ha stabilito – per le **spese documentate** relative agli **interventi di cui all'art. 16-bis, co. 1, sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013** – l'**innalzamento** sia della misura della detrazione Irpef, dal 36% **al 50%**, che dell'importo massimo delle spese agevolabili, relative ai predetti interventi di recupero edilizio, da euro 48.000 **ad euro 96.000**.

Con l'effetto che la misura complessiva della detrazione è pari al:

- 36% per le spese sostenute fino al 25.6.2012, nel limite massimo di spesa di euro 48.000;
- 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013, nel limite massimo di spesa di euro 96.000, a prescindere dal periodo di effettuazione delle opere (che potrà essere in tutto o in parte anteriore alla data del 26.6.2012 e/o successivo al 30.6.2013), dalla data di emissione delle relative fatture (che potrà essere anche anteriore alla data del 26.6.2012), dalla circostanza che, in relazione al medesimo intervento, siano stati già versati acconti anteriormente al 26.6.2012 (che beneficeranno della detrazione nella misura del 36%);
- 36% per le spese sostenute dall'1.7.2013, nel limite massimo di spesa di euro 48.000.

Si osservi, inoltre, che il temporaneo incremento del beneficio riguarda esclusivamente gli interventi previsti dal citato co. 1 e non anche quelli delle disposizioni successive: con l'effetto che dovrebbero, pertanto, ritenersi agevolate nella **misura ordinaria del 36%**, e non del 50%, le spese di cui al successivo co. 3 – relative, ad esempio, ad **interventi eseguiti da imprese di costruzione**, riguardanti un intero fabbricato, con vendita dello stesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori – indipendentemente dalla data del sostenimento ovvero anche se sostenute nel periodo compreso tra il 26.6.2012 e il 30.6.2013.

Interventi iniziati prima del 26 giugno 2012

Nel caso di spese sostenute sia prima che dopo tale data, il nuovo limite di euro 96.000 non si applica alle sole spese sostenute dal 26.6.2012, ma «attrae» anche quelle sostenute prima di tale data, per le quali resta ferma la detrazione al 36% (**interrogazione parlamentare 4.7.2012, n. 5-07249**).

Tale nuova soglia «transitoria» costituisce il limite massimo con riferimento all'anno solare.

Conseguentemente, nel **periodo d'imposta 2012**, la detrazione spetta nelle seguenti misure:

- 36% per le spese sostenute dall'1.1.2012 fino al 25.6.2012, per un ammontare massimo di euro 48.000;
- 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012, per un ammontare massimo di **euro 96.000 al netto delle spese già sostenute al 25.6.2012**, comunque nel limite di euro 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.

Prosecuzione dei lavori nel 2013

Analogamente al 2012, l'anno **2013** deve essere suddiviso in due sottoperiodi, il primo dei quali decorrente dall'1.1.2013 al 30.6.2013, in cui il limite massimo di spesa agevolabile è pari ad euro 96.000, con detrazione del 50%.

Al ricorrere di tale ipotesi, la predetta risposta parlamentare ha, tuttavia, precisato che, in caso di **prosecuzione dei lavori avviati in esercizi passati**, si deve tener conto, ai fini del raggiungimento del limite massimo di costi agevolabili, *«delle spese sostenute negli anni precedenti»*.

In tale sede, è stato altresì chiarito che, in virtù della considerazione che nella **restante frazione di periodo d'imposta** (1.7.2013 – 31.12.2013) il limite di spesa torna ad euro 48.000, *«se alla data del 30.6.2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo di imposta non consentiranno alcuna detrazione del 36 per cento»*.

In altre parole, il limite di spesa va riferito all'intervento, nella sua **continuità**: se lo stesso si protrae sulla medesima unità immobiliare residenziale e/o sulle relative pertinenze a cavallo del 31.12.2012, le spese sostenute tra l'1.1.2013 ed il 30.6.2013 rileveranno fino a concorrenza della differenza positiva tra il tetto di euro 96.000 e quanto già speso nel 2012 per il medesimo intervento.

Diversamente, pur in presenza di un lavoro agevolato per il quale sia già stato superato il limite di euro 96.000, è comunque possibile fruire di un'**ulteriore detrazione** sul medesimo immobile, laddove si dia avvio ad un **nuovo intervento di ristrutturazione**.

In tal caso, le spese agevolate al 50% sono quelle sostenute nel periodo 1.1.2013 – 30.6.2013 per il nuovo intervento, il cui importo deve essere sommato alle spese sostenute nel medesimo periodo per il precedente intervento, ai fini della verifica del superamento del plafond massimo.

Trasferimento dell'immobile agevolato

L'art. 16-bis, co. 8, D.P.R. 917/1986 stabilisce che, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al co. 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte s'intende **trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare**.

In caso di **decesso** dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'**erede che conservi la detenzione** materiale e diretta del bene.

2. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – DETRAZIONE IRPEF

L'art. 11, D.L. 83/2012, come anticipato, ha **prorogato sino al 30.6.2013** l'applicabilità della **detrazione** per le spese di **riqualificazione energetica** di cui all'art. 1, co. 344-347, L. 296/2006.

Non è stata, quindi, **modificata** la parte della disciplina riguardante gli interventi agevolabili, i limiti massimi di spesa e gli adempimenti previsti per la fruizione dell'agevolazione.

DETRAZIONE del 55% per la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA degli EDIFICI (fino al 30 giugno 2013)			
Norma istitutiva (art. 1, L. 296/2006)	Tipologia di intervento	Importo massimo della detrazione	Limite di rilevanza delle spese
co. 344	Abbattimento dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 20% rispetto ai valori tabellari	100.000	181.818,88
co. 345	Riduzione della trasmittanza termica delle pareti opache orizzontali o verticali, compresa la sostituzione di vetri e/o infissi	60.000	109.090,91
co. 346	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	60.000	109.090,91
co. 347	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione o pompa di calore ad alta efficienza energetica	30.000	54.545,45

L'agevolazione è riconosciuta sia ai **titolari di reddito d'impresa** che a **persone fisiche, enti e soggetti di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986 non titolari di reddito d'impresa**, che sostengono le spese per l'esecuzione dei previsti interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

La detrazione, invece, **non spetta agli enti pubblici** che, ai sensi dell'art. 74, D.P.R. 917/1986, non sono soggetti passivi Ires (ad esempio, i Comuni), indipendentemente dalle attività concretamente esercitate (**R.M. 5.2.2008, n. 33/E**).

Titolo giuridico di possesso dell'immobile

La detrazione del 55% compete al soggetto che sostiene le spese di riqualificazione energetica su edifici, parti di edifici o singole unità immobiliari, alternativamente, posseduti a titolo di **proprietà** o altro diritto reale (**usufrutto, uso, abitazione, superficie**, ecc.), oppure detenuti in forza di contratti ad effetti obbligatori (**locazione o comodato**). Inoltre, come stabilito dalla **C.M. 31.5.2007, n. 36/E**, in presenza dei relativi presupposti, il diritto alla detrazione è riconosciuto a favore di **soggetti non residenti in Italia**, ovvero ad un **familiare convivente** (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo ex art. 5, co. 5, D.P.R. 917/1986) in relazione alle spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici posseduti o detenuti in base a titolo idoneo.

La detrazione è, altresì, fruibile anche dal **nudo proprietario** e dall'**inquilino**, qualora ne **sostengano** in quota parte le spese, indicando nel bonifico bancario i dati identificativi del beneficiario della detrazione.

In tal caso entrambi i soggetti dovranno fare riferimento al limite di spesa fissato dalla norma per il tipo di intervento effettuato, mentre la comunicazione all'Enea potrà essere unica, facendo riferimento all'unico intervento ed ai due beneficiari (**C.M. 23.6.2010, n. 38/E**).

Trasferimento dell'immobile

La sorte dell'agevolazione residua segue le medesime regole illustrate per la detrazione 36%-50% (**C.M. 1.6.2012, n. 19/E**).

Adempimenti

Sono previsti sia dalla L. 296/2006 che dal D.M. 19.2.2007. Per gli **interventi «a cavallo d'anno»**, è necessario inviare un'apposita **comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, esclusivamente **in via telematica, entro 90 giorni** dalla fine del periodo d'imposta di sostenimento.

È, inoltre, necessario che un **tecnico abilitato** asseveri, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l'intervento risponde ai requisiti di riqualificazione energetica previsti dalle norme in esame. Il contribuente deve, infine, **trasmettere all'Enea**:

- i **dati** contenuti nella **certificazione energetica** ovvero nell'**attestato di qualificazione energetica**, ove richiesti, utilizzando il modello conforme all'Allegato A al D.M. 19.2.2007;
- per gli interventi di miglioramento dell'isolamento termico attuati mediante la sostituzione di finestre comprensive di infissi ovvero per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la **scheda informativa** di cui all'Allegato F al D.M. 19.2.2007, introdotta dal D.M. 7.4.2008;
- per gli altri interventi realizzati, la **scheda informativa** di cui all'Allegato E al D.M. 19.2.2007.

Tale adempimento deve essere assolto in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it, **entro 90 giorni dalla fine dei lavori**, decorrenti dalla data del cd. «collaudo» dei lavori, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti (**R.M. 11.9.2007, n. 244/E**).

In assenza di collaudo, il giorno di conclusione dell'intervento può essere comprovato dalla documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori, mentre non è ritenuta valida una mera autocertificazione resa dal contribuente (**C.M. 23.4.2010, n. 21/E**).

In alternativa, ma in subordine, alla trasmissione telematica, l'invio può avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta semplice indirizzata ad Enea, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento «*Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica*».

Si osservi che la **spedizione cartacea** può essere utilizzata solo qualora la **complessità** dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili on line dall'Enea.

Adempimenti comuni alla detrazione 36%

Ai fini del riconoscimento della predetta detrazione, il contribuente è tenuto ad eseguire **correttamente** i **pagamenti**, fornire una specifica **informativa nella dichiarazione dei redditi** (dati identificativi

dell'immobile, estremi di registrazione dell'eventuale atto di detenzione del fabbricato ed altre notizie richieste a fini del controllo della detrazione) e conservare la relativa **documentazione**.

Modalità di pagamento delle spese

I **soggetti non titolari di reddito d'impresa** devono effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi in esame mediante **bonifico bancario o postale** dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale, del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Qualora i bonifici siano fatti da **conti correnti cointestati**, la detrazione può essere fruita sull'intero importo delle spese da **uno solo dei cointestatari**, purché venga annotato sul documento di spesa (fattura) il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa: in ogni caso, occorre che il bonifico e il modulo di comunicazione siano stati presentati anche per il contribuente cui è intestata la fattura (**CC.MM. 1.6.1999, n. 122 e 12.5.2000, n. 95**).

Bonifico errato o incompleto

Si tratta di una circostanza che impedisce alla banca o all'ufficio postale di rispettare l'art. 25, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122, ovvero l'obbligo di operare la ritenuta fiscale sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Per questa ragione, l'Agenzia delle Entrate ha **escluso** la spettanza della **detrazione** qualora il **bonifico non riporti gli estremi** della norma per la detrazione, **il codice fiscale** e la **partita Iva** dei soggetti interessati (**R.M. 7.6.2012, n. 55/E**).

Al fine di poter rimediare alla decadenza dall'agevolazione, il contribuente può, tuttavia, procedere alla ripetizione del pagamento al beneficiario, mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti, in modo da consentire alle banche o a Poste italiane S.p.a. di operare la ritenuta del 4%.

Per effetto del nuovo pagamento, inoltre, le parti potranno definire le modalità di restituzione dell'importo originariamente pagato. Con l'effetto che, ai fini della detrazione, **rileva la data del pagamento eseguito correttamente**.

Adempimenti soppressi

Il contribuente **non** è più tenuto ad inviare la **comunicazione preventiva**, rispetto all'inizio dei lavori, **al Centro Operativo di Pescara**.

L'onere è stato, infatti, soppresso dall'art. 7, co. 1, lett. q), D.L. 13.5.2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12.7.2011, n. 106, e sostituito dall'obbligo di **indicare i relativi dati nella dichiarazione dei redditi**: il successivo co. 2, lett. r) ha **abrogato** il dovere di **evidenziare separatamente** in fattura il **costo della manodopera** relativa agli interventi di recupero edilizio, nonché per quelli di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.